

Pubblicato il 16/10/2017

N. 02227/2017 REG.PROV.PRES.
N. 01203/2017 REG.RIC.



R E P U B B L I C A I T A L I A N A

Tribunale Amministrativo Regionale per la Calabria

(Sezione Prima)

Il Presidente

ha pronunciato la presente

ORDINANZA

sul ricorso numero di registro generale 1203 del 2017, proposto da:

Davide Bruno, rappresentato e difeso dall'avvocato Giuseppe Carratelli, con domicilio eletto presso lo studio Mariagemma Talerico in Catanzaro, via Schipani N. 110;

contro

Associazione Regionale dei Comuni della Calabria - Anci Calabria, Anci Giovani Calabria, Anci (Associazione Nazionale Comuni D'Italia) non costituiti in giudizio;

nei confronti di

Marco Ambrogio, Giuseppe D'Ippolito, Sergio Esposito, Andrea Capparelli, Francesca Malizia, Giuseppe Cutrulla', Davide Mastroianni, Domenico Mancuso, Luca Lepore, Marco Martino, Andrea Perrone, Caterina Martino, Rocco Palamara, Giulia Procopi, Francesca Carlotta Celi, Angelica Riso, Emanuele Franze', Rudi Niccolo' Lizzi, Gaetano Cairo, Pasquale Sconosciuto, Francesco Bruzzaniti, Laura Pugliese, Giuliana Giuliani, Luigi Affatati,

Giuseppe Spano', Pietro Mele, Andrea Zanfini, Francesco Lagagna, Alessandra Serra, Aldo Zagarese, Mario Principe, Alessandro Scarpelli, Vincenzo Tamburi, Daniele Rakieli, Francesco Spadafora, Giuseppe Sacco, Achiropita Scorza, Maurizio Tomaino, Francesco Agostino, Gaetano Greco non costituiti in giudizio;

per l'annullamento

previa suspensiva di: A) della comunicazione prot. n.33/17 del 6.9.2017 del Coordinatore Regionale di Anci Giovani Calabria, con cui è stata convocata l'assemblea regionale per le elezioni del nuovo coordinatore dell'ente per il giorno 18 settembre; B) del verbale dell'assemblea congressuale Anci Giovani Calabria del 18 settembre 2017, con cui è stato eletto Marco Ambrogio come coordinatore regionale di Anci Giovani Calabria, e sono stati nominati i 39 componenti del coordinamento regionale – conosciuto dal ricorrente il 3.10.2017 a seguito di accesso agli atti; nonché di ogni altro atto presupposto, connesso e conseguente;

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Ritenuto di dover accogliere la domanda di integrazione della notifica del ricorso nei confronti di tutti i controinteressati, ossia di tutti i 39 componenti del nuovo coordinamento regionale, eletti in data 18.9.2017, che potrebbero essere lesi dall'accoglimento del complessivo gravame e che ciò possa avvenire, a discrezione della parte interessata, anche per pubblici proclami, disponendo, in alternativa alla pubblicazione sulla Gazzetta ufficiale, la pubblicazione, sul sito web della P.A. resistente (cfr. Cons. Stato, Sez. V, decr. 17 luglio 2014 n. 669), di un avviso dal quale risulti:

- 1.- l'autorità giudiziaria innanzi alla quale si procede ed il numero di registro generale del ricorso;
- 2.- il nome dei ricorrenti e l'indicazione dell'amministrazione appellata;
- 3.- gli estremi dei provvedimenti impugnati e un sunto dei motivi di gravame di cui al ricorso;

- 4.- l'indicazione dei controinteressati, genericamente indicati come i componenti del nuovo coordinamento regionale;
- 5.- l'indicazione che lo svolgimento del processo può essere seguito consultando il sito www.giustizia-amministrativa.it attraverso l'inserimento dell'anno e del numero di registro generale del ricorso;
- 6.- l'indicazione del numero della presente decisione, con il riferimento che con essa è stata autorizzata la notifica per pubblici proclami;
- 7.- il testo integrale del ricorso, nonché l'elenco nominativo dei controinteressati.

In ordine alle prescritte modalità, la P.A. ha l'obbligo di pubblicare sul proprio sito istituzionale - previa consegna, da parte ricorrente, di copia del ricorso, della presente decisione e dell'elenco nominativo dei controinteressati distinti come sopra indicato, su supporto informatico - il testo integrale del ricorso, della presente decisione e dell'elenco nominativo dei controinteressati, in calce al quale dovrà essere inserito un avviso contenente quanto di seguito riportato:

- a.- che la pubblicazione viene effettuata in esecuzione della presente ordinanza (di cui dovranno essere riportati gli estremi);
- b.- che lo svolgimento del processo può essere seguito sul sito www.giustiziainministrativa.it

it attraverso l'inserimento dell'anno e del numero di registro generale del ricorso nella sezione "T.A.R. Calabria - Catanzaro", sottosezione "Ricerca ricorsi";

Si prescrive, inoltre, che la P.A. resistente:

- c.- non dovrà rimuovere dal proprio sito, sino alla pubblicazione della sentenza definitiva, tutta la documentazione ivi inserita e, in particolare, il ricorso, la presente decisione, l'elenco nominativo dei controinteressati, gli avvisi;
- d.- dovrà rilasciare alla parte appellante un attestato nel quale si confermi l'avvenuta pubblicazione, nel sito, del ricorso, del presente decreto e

dell'elenco nominativo dei controinteressati integrati dai su indicati avvisi, reperibile in un'apposita sezione del sito denominata "Atti di notifica"; in particolare, l'attestazione di cui trattasi recherà, tra l'altro, la specificazione della data in cui detta pubblicazione è avvenuta;

e.- dovrà, inoltre, curare che sull'homepage del suo sito venga inserito un collegamento denominato "Atti di notifica", dal quale possa raggiungersi la pagina sulla quale sono stati pubblicati il ricorso, la presente decisione e l'elenco nominativo dei controinteressati integrati dall'avviso.

Si dispone infine che dette pubblicazioni dovranno essere effettuate nel termine perentorio di giorni 30 (trenta) dalla comunicazione del presente provvedimento, con deposito della prova del compimento di tali prescritti adempimenti entro il termine perentorio di ulteriori giorni 15 (quindici) dal primo adempimento.

In assenza di specifiche tariffe disciplinanti la materia, si ritiene di fissare in euro 100,00 (cento/00) l'importo che parte ricorrente dovrà versare all'amministrazione, secondo le modalità che saranno comunicate dalla predetta, per l'attività di pubblicazione sul sito.

P.Q.M.

Autorizza l'integrazione del contraddittorio per pubblici proclami come da motivazione.

Fissa, per la trattazione della domanda cautelare all'esito della predetta integrazione, la camera di consiglio del 14 dicembre 2017.

Ordina alla segreteria della Sezione di provvedere alla comunicazione della presente ordinanza.

Così deciso in Catanzaro il giorno 16 ottobre 2017.

Il Presidente
Vincenzo Salamone

IL SEGRETARIO